

# CIRCOLARE LAVORO

15 DICEMBRE 2022



## NEWS

Dall'1 al 15 dicembre 2022



## ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dal 16 al 31 dicembre 2022



## GUIDA PRATICA

Certificazione della parità di genere per l'esonero contributivo

- le norme
- misura dell'esonero contributivo
- domanda di esonero contributivo
- concessione dell'esonero contributivo
- revoca e sanzioni

## Sommario

Fondo Nuove Competenze, al via le domande	2
Società ed associazioni sportive, prorogato il versamento dei contributi	5
Comunicazioni massive di smart working: disponibili i nuovi modelli	7
Bando Isi 2021, pubblicati gli elenchi cronologici provvisori delle domande	9
Parte la corsa al bonus psicologo 2022: comunicati i beneficiari	10
Autoliquidazione INAIL 2022/2023: disponibili le basi di calcolo	12
Conciliazione vita-lavoro e congedi: quali sanzioni per il datore di lavoro	15
Ischia, il decreto con gli aiuti in GU. Versamenti tributari sospesi	18
Indennità una tantum 200 euro: domande respinte a prova di riesame	21
Guida Pratica - Certificazione della parità di genere per l'esonero contributivo	24
Adempimenti e scadenze	28



## NEWS

Dall'1 al 15 dicembre 2022

## Fondo Nuove Competenze, al via le domande

Approvato il 10 novembre 2022 dall'Anpal, con il Decreto del proprio commissario straordinario n. 320, l'Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti alla seconda edizione del Fondo Nuove Competenze di cui all'art. 88 del D.L. n. 34/2020, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dello scorso 22 settembre.

Vediamone le modalità di attuazione, rese note dall'Anpal stesso con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale.

### FNC, le novità

Istituito presso l'Anpal dall'articolo 88 del "Decreto Rilancio", il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere economicamente i datori di lavoro del settore privato che destinano parte dell'orario di lavoro alla formazione dei propri dipendenti.

Nell'ambito della disponibilità finanziaria di un miliardo di euro, il FNC permette ora quindi ai datori di lavoro privati di svolgere formazione per il proprio personale, **previa stipula di accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti entro il 31 dicembre 2022 e realizzabili anche nel 2023**, rimborsando parte del costo delle ore destinate appunto alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.

I progetti formativi devono prevedere per ciascun lavoratore una **durata minima di 40 ore e massima di 200 ore**.

Rispetto alla precedente, due sono le principali novità di questa seconda edizione:

- **gli interventi sono rivolti quasi integralmente a sostenere i cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica;**
- **vengono ora coinvolti i Fondi interprofessionali**, a garanzia dell'efficacia e della qualità dei percorsi formativi, **che devono manifestare il proprio interesse a finanziare i progetti entro il prossimo 3 dicembre.**

### La transizione digitale ed ecologica

I contenuti dei progetti formativi devono riguardare quindi, per questa seconda edizione, l'aggiornamento a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi:

- produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un **aggiornamento delle competenze digitali**;
- **efficientamento energetico** e uso di fonti sostenibili;
- **promozione dell'economia circolare**, della riduzione di sprechi e del corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso il trattamento acque;
- produzione e commercializzazione di **beni e servizi a ridotto impatto ambientale**;
- produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori **agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica**;
- promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
- adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di **accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico**.

## I contributi

A seguito delle intese di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritte **entro il 31 dicembre 2022 la parte dell'orario di lavoro finalizzata a percorsi formativi è finanziata** dal Fondo secondo le seguenti modalità:

- **la retribuzione oraria**, al netto degli oneri previdenziali a carico del lavoratore, **è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60% del totale** (100% in presenza di accordi che prevedano anche una riduzione dell'orario normale di lavoro a parità di retribuzione complessiva per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori);
- **gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati al 100%**, includendo anche la quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo.

**Il contributo massimo** concedibile, erogato dall'Inps, per singola domanda **non può superare i 10 milioni di euro**; è ammessa, altresì, la possibilità per il datore di lavoro di chiedere una **anticipazione fino al 40%** previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

## Le domande, presentazione e istruttoria

Per quel che riguarda le tempistiche, come detto, gli accordi con le rappresentanze sindacali devono essere sottoscritti entro il prossimo 31 dicembre, mentre **le domande** contenenti i progetti formativi **devono essere presentate tra il 13 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023** sull'apposita piattaforma informatica.

La gestione e l'istruttoria delle istanze è a cura di Anpal in collaborazione con l'Inps.

## Integrazione all'Avviso del 10 novembre

Vista la particolare complessità della misura, l'Anpal ha integrato l'avviso del 10 novembre pubblicando un **decreto del Commissario Straordinario** - n. 345 del 12 dicembre 2022 – e fornendo alcune **nuove Faq del 12 dicembre 2022**.

L'intervento del Commissario Straordinario verte sui tempi di esecuzione della formazione, da esercitare in sede di presentazione dell'istanza da parte del datore di lavoro.

**NOVITA':** Si prevede la possibilità di optare per lo **svolgimento della formazione nei 110 giorni** dall'approvazione della domanda e provvedere alla **rendicontazione** nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze. Ciò si aggiunge, dunque, a quanto previsto nell'Avviso del 10/11/2022 secondo cui le attività formative e la relativa rendicontazione devono terminare, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza.

Inoltre, una Faq pubblicata il 12 dicembre riafferma che **non sono previste proroghe**, per alcun motivo, né per l'erogazione della formazione né per l'invio del saldo.

Il secondo passo si incentra sulle modalità di erogazione della formazione; dopo aver previsto che il datore di lavoro deve indicare, nell'istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce, viene data possibilità di rivolgersi al Fondo Paritetico Interprofessionale anche se il progetto riceve un **"finanziamento parziale**, a condizione che l'intero percorso formativo, comprensivo anche dell'attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo".

Tra le nuove Faq si precisa che viene ammessa la **formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona**, salvo diverse regole del Fondo di appartenenza. Non è comunque ammessa la formazione erogata dall'impresa.

## Società ed associazioni sportive, prorogato il versamento dei contributi

**Slitta dal 16 dicembre al prossimo 22 dicembre il versamento dei contributi** previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 dovuti dalle società ed associazioni sportive.

Lo rende noto l'Inps con il messaggio n. 4358 del 1° dicembre 2022, di recepimento di quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n. 176/22.

### Il quadro normativo

Il D.L. 176/22 ha, infatti, fissato al **22 dicembre 2022 il termine entro cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, **possono effettuare senza sanzioni o interessi i versamenti sospesi** dall'articolo 1, comma 923, della legge di Bilancio 2022.

### La ripresa dei versamenti

Il **termine** per la ripresa dei predetti adempimenti e versamenti sospesi **era stato fissato** dal D.L. n. 50/22 al **16 dicembre 2022**; l'art. 13 del D.L. n. 176/22 ha disposto, da ultimo, **che i versamenti sospesi** in argomento **possono essere effettuati**, in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni o interessi, **entro il 22 dicembre 2022** ed entro la medesima data devono essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022), senza che possano essere rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi Inail già versati.

### Istruzioni operative

- Datori di lavoro con dipendenti

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità oggetto della proroga, i datori di lavoro inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice "N979" e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi).



#### NOTA BENE

L'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione "N979" **non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti** al netto delle quote associative.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo a un credito in favore dell'INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello "F24") ovvero a un credito a favore dei datori di lavoro o un saldo a zero.

I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/ Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	DSOS	PPNNNNNNCCN979	mm/aaaa	mm/aaaa	

Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata

I soggetti che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e che hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo obbligatorio alla Gestione separata devono riportare, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 38.

Ai fini della sospensione i committenti, mediante l'inserimento del codice sopraindicato all'interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. L'elenco dei committenti che avranno indicato tale codice verrà inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport per i controlli di merito.

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/ Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	CXX/C10		mm/aaaa	mm/aaaa	

## Comunicazioni massive di smart working: disponibili i nuovi modelli

Come preannunciato nella nota del 24 novembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato i **template in formato Excel da utilizzare per le comunicazioni di smart working in modalità massiva**.

I modelli potranno essere inviati dal 15 dicembre 2022 tramite una nuova modalità, alternativa, di trasmissione massiva delle comunicazioni, accessibile dall'applicativo web.

Vediamo come fare.

### Smart working: procedura ordinaria e obblighi del datore di lavoro

Per gli accordi individuali stipulati, modificati o prorogati a decorrere dal 1° settembre 2022 è operativa la procedura ordinaria introdotta dal decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022.

Tale procedura obbliga il datore di lavoro:

1. a stipulare in forma scritta l'accordo individuale di lavoro agile con il lavoratore, ma non a trasmetterlo al Ministero del lavoro;
2. a conservare l'accordo per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione;
3. a comunicare i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e a data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

### Smart working: procedura ordinaria e comunicazione obbligatoria

La procedura ordinaria prevede, a regime, **l'invio di una comunicazione obbligatoria in modalità telematica al Ministero del lavoro, entro 5 giorni dalla stipulazione**, ovvero dalla modifica (comprese le proroghe) di precedenti accordi.

La comunicazione telematica va effettuata utilizzando il **modello** allegato al decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, mediante l'applicativo disponibile, tramite autenticazione SPID e CIE, sul portale Servizi Lavoro.



#### ATTENZIONE

L'accesso alle funzionalità di trasmissione può avvenire con il profilo "Referente aziendale" o "Soggetto Abilitato"

#### Tipologie di comunicazione

- Inizio: per comunicare l'avvio del periodo di lavoro agile
- Modifica: per apportare rettifiche e aggiornamenti su periodi di lavoro agile in corso e già comunicati
- Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato.
- Recesso: per la chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile

In fase di prima applicazione della normativa, è consentito ai datori di lavoro di assolvere all'obbligo di comunicazione entro il 1° gennaio 2023 (Ministero del lavoro, comunicato stampa 24 novembre 2022).

### Smart working: procedura ordinaria e comunicazione in modalità massiva

È possibile effettuare la comunicazione di lavoro agile in modalità Massiva REST, mediante i servizi telematici API REST di invio delle comunicazioni, inviando una preventiva richiesta di contatto tramite un form disponibile nell'URP online del Ministero del Lavoro.

In alternativa, il Ministero del Lavoro ha reso noto che, dal 15 dicembre 2022, sarà resa disponibile una nuova modalità per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico.

Tale modalità consentirà ai datori di lavoro di assolvere agli obblighi di comunicazione **tramite un file Excel**.

Con nota del 9 dicembre 2022, il Ministero del lavoro ha reso noto di aver rilasciato i template Excel per la nuova modalità di trasmissione delle varie tipologie di comunicazione di lavoro agile.

Template Excel per nuova modalità trasmissione comunicazioni lavoro agile scaricabili nella sezione Modulistica del sito del Ministero del lavoro

LA-Annullamento-1.0.xlsx

LA-InizioPeriodo-1.0.xlsx

LA-Modifica-1.0.xlsx

LA-Recesso-1.0.xlsx

### Smart working: regime transitorio fino al 31 dicembre 2022

Da ultimo si ricorda che, fino al 31 dicembre 2022, saranno in piedi due procedure di comunicazione dello smart working: la procedura "emergenziale" e la procedura "ordinaria", a cui accedere secondo le regole dettate dal Ministero del lavoro nel comunicato stampa del 28 settembre 2022. Tali regole prevedono il ricorso:

- alla procedura emergenziale semplificata (senza la necessità di sottoscrizione dell'accordo individuale) per le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022;
- alla procedura ordinaria per i periodi di lavoro agile che si estendono temporalmente oltre il 31 dicembre 2022 e in caso di sottoscrizione degli accordi individuali.



## Bando Isi 2021, pubblicati gli elenchi cronologici provvisori delle domande

Con la notizia del 7 dicembre 2022, l'Inail rende noto che sono stati pubblicati gli **elenchi cronologici provvisori** regionali/provinciali del **Bando Isi 2021** in merito alle domande di finanziamento trasmesse il 16 novembre 2022.

Si rammenta che, tramite la pubblicazione dei singoli Avvisi pubblici, l'Istituto finanzia gli investimenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella sezione dedicata al Bando Isi 2021 sarà possibile consultare gli elenchi provvisori riportati secondo l'ordine cronologico di arrivo.

In base all'esito, ogni domanda è contrassegnata dalla seguente lettera:

- “S”, collocata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento;
- “S-REC”, subentrata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall'esclusione delle domande annullate per violazione delle Regole tecniche in applicazione dell'art. 14 del Bando Isi 2021;
- “N”, ritenuta provvisoriamente non ammissibile per carenza di fondi.

### Upload della documentazione

Per quanto riguarda le domande contrassegnate dalle lettere “S” o “S-REC”, gli ammessi dovranno trasmettere:

- il modulo “A”;
- la documentazione a conferma e completamento della domanda secondo le modalità indicate dall'Avviso pubblico.



### ATTENZIONE

A pena di decadenza dell'istanza, il caricamento della documentazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18:00 del 20 gennaio 2023.

Gli elenchi cronologici definitivi saranno pubblicati il 28 febbraio 2023.

## Parte la corsa al bonus psicologo 2022: comunicati i beneficiari

È disponibile l'esito delle domande di Bonus Psicologo 2022. Lo comunica l'INPS con l'atteso messaggio n. 4446 del 9 dicembre 2022.

I richiedenti beneficiari avranno 180 giorni di tempo per fruire del bonus.

Ma andiamo con ordine per fare il punto sulle novità, sui tempi della procedura e sui prossimi step per il **bonus psicologo 2022**.

### Bonus psicologo 2022: cosa è e a chi spetta

Il bonus psicologo 2022 è un **contributo economico** riconosciuto ai residenti in Italia che si trovino in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

Il bonus è erogato dall'INPS per sostenere le spese da sostenere per le sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, nel limite massimo di 600 euro, da parametrare in base all'ISEE. Il bonus è erogato nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022.

Il contributo è disciplinato dal decreto Milleproroghe 2022 (articolo 1-quater, comma 3, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15) e dal decreto attuativo 31 maggio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

L'INPS ha emanato la circolare n. 83 del 19 luglio 2022, il messaggio n. 2905 del 21 luglio 2022 e il messaggio n. 3820 del 21 ottobre 2022, ai quali si aggiunge ora il messaggio n. 4446 del 9 dicembre 2022.

### Bonus psicologo 2022: graduatorie e fruizione

Facendo seguito al messaggio n. 3820/2022, l'INPS ha reso noto che sono state stilate le graduatorie dei beneficiari del bonus psicologo 2022 sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili. Le graduatorie sono distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza. I soggetti richiedenti possono ora visionare l'esito della richiesta tramite il servizio online, "Contributo sessioni di psicoterapia" tramite il "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" a cui si accede con le credenziali SPID, CIE o CNS.

In caso di esito positivo della richiesta, i beneficiari potranno conoscere l'importo assegnato del bonus e il codice univoco per usufruire dello stesso.



## ATTENZIONE

Dal 9 dicembre 2022, data di pubblicazione del messaggio n. 4446/2022, decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia.

L'INPS erogherà la prestazione solo a seguito dell'avvenuto trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome, sospendendo l'erogazione in caso di mancato o parziale trasferimento delle somme in attesa dei trasferimenti da parte delle Regioni/Province Autonome interessate.

### Bonus psicologo 2022: importo del codice univoco

In allegato al messaggio n. 4446/2022, l'INPS ha pubblicato i tutorial sull'utilizzo del "codice univoco" da parte del beneficiario (allegato n. 1) e da parte del professionista aderente all'iniziativa (allegato n. 2).

Si ricorda che il codice univoco assegnato a ciascun beneficiario del bonus può essere pari a:

- 600 euro (misura piena) per valori ISEE  $\leq$  15.000 euro;
- 400 euro per valori ISEE  $>$  15.000 e  $\leq$  25.000 euro;
- 200 euro per valori ISEE  $>$  25.000 e  $\leq$  50.000 euro.

### Bonus psicologo 2022: come si usa il codice univoco

Per utilizzare il codice univoco, tassativamente nei termini prima indicati:

1. il beneficiario è tenuto a comunicare lo stesso al professionista in fase di richiesta o di prenotazione di una o più sedute;
2. il professionista deve inserire il codice associato al beneficiario nel momento in cui prenota la seduta nel servizio online.



## NOTA BENE

Il professionista accede al servizio "Contributo sessioni di psicoterapia" tramite il "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" e con le credenziali SPID, CIE, CNS o PIN Inps. Al primo accesso è necessario inserire le coordinate bancarie sulle quali ricevere il rimborso delle sedute di psicoterapia svolte. I rimborsi sono gestiti accedendo alla sezione "Le mie Fatture" dello stesso servizio online INPS.

Si ricorda infine che il costo massimo rimborsabile della singola seduta è di 50 euro.

## Autoliquidazione INAIL 2022/2023: disponibili le basi di calcolo

Partono le operazioni per l'**autoliquidazione 2022/2023**. L'INAIL ha infatti reso noto, con l'istruzione operativa del 6 dicembre 2022, che è **disponibile il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo**, passaggio propedeutico al conteggio del **premio di autoliquidazione, che il datore di lavoro deve operare entro il 16 febbraio 2023**.

Con lo stesso documento l'INAIL ha comunicato le novità in vigore dal 2022. Vediamo quali sono, ricordando gli step di fine anno.

### Autoliquidazione 2022-2023: comunicazioni annuali INAIL

Il datore di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'artigiano senza dipendenti sono tenuti a versare ogni anno il premio assicurativo all'INAIL.

Il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione, conteggiando il premio anticipato per l'anno in corso (per l'autoliquidazione 2022/2023, rata 2023) e il conguaglio per l'anno precedente (per l'autoliquidazione 2022/2023, regolazione 2022) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente.

Con l'autoliquidazione annuale dei premi, l'INAIL riscuote anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

Per permettere ai datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali o Pat di versare il premio in autoliquidazione, l'INAIL è tenuto a eseguire, entro il 31 dicembre di ogni anno, le seguenti operazioni:

1) comunicare il tasso di premio applicato su ogni Pat per l'anno successivo (per l'autoliquidazione 2022/2023, relativamente al 2023) e i criteri seguiti nella sua determinazione con il Modello 20SM "Classificazione e tassazione rischio assicurato". Il tasso è stabilito in base all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della posizione assicurativa territoriale;

Le imprese che realizzano interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione presentando domanda telematica entro il 28 febbraio 2023.

2) rendere disponibili nel "Fascicolo aziende" le "Comunicazioni delle basi di calcolo" (art. 28, comma 3, DPR n. 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e contributi associativi).



### ATTENZIONE

Per i datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan (posizioni assicurative navigazione) gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione sono disponibili accedendo al servizio online "Visualizzazione elementi del calcolo".

## Autoliquidazione 2022-2023: servizi online INAIL e novità

L'INAIL, con istruzione operativa del 6 dicembre 2022, ha comunicato il rilascio, dal 6 dicembre 2022, del servizio online relativo alla "Comunicazione delle Basi di Calcolo" per l'autoliquidazione 2022/2023.

Il servizio è disponibile in [www.inail.it](http://www.inail.it) nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni".

L'Istituto ricorda che il servizio è **disponibile sia per i datori di lavoro** e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, **sia per gli intermediari relativamente ai codici ditta in delega**.

Laddove siano presenti più basi di calcolo, le comunicazioni sono elencate in ordine cronologico decrescente per data di elaborazione (la più recente è posizionata all'inizio della lista).

L'INAIL segnala alcune novità per i servizi online "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" (disponibili dal 5 dicembre 2021). In particolare, il servizio online "Richiesta Basi di calcolo" dal 2022 consente l'acquisizione del file delle basi di calcolo anche nella nuova versione .json (in aggiunta al formato .pdf e .txt, già disponibili).



### ATTENZIONE

Per i datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan per posizioni assicurative navigazione il servizio online "Visualizza elementi di calcolo" sarà disponibile dal 21 dicembre 2022.

## Autoliquidazione 2022-2023: gestione per le ditte cessate

L'INAIL fa presente che le basi di calcolo per le **ditte cessate nel corso del 2022 che hanno utilizzato la nuova funzionalità "Autoliquidazione ditte cessate"** non sono disponibili in quanto le stesse hanno completato gli adempimenti da eseguire nei confronti dell'Istituto.

È però fatta salva l'ipotesi in cui le ditte aderiscano ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della legge 311/1973. In quest'ultima ipotesi l'INAIL renderà disponibili le basi di calcolo nella sezione dedicata ai contributi associativi.

Se, all'apertura dei servizi online di autoliquidazione 2022-2023, non è stata ancora acquisita la denuncia di cessazione dell'attività, le ditte dovranno inviare la dichiarazione delle retribuzioni tramite il servizio "Autoliquidazione ditte cessate" anche in presenza delle basi di calcolo.

In caso di cessazione di un codice ditta e riattivazione, la nuova posizione assicurativa (Pat) è ricompresa nell'autoliquidazione centralizzata 2022-2023 (servizi online autoliquidazione 2022-2023 e funzionalità GRA web).

**Tabella riepilogativa adempimenti e comunicazioni per le ditte cessate**

Casistiche	Adempimenti e comunicazioni
Ditte cessate nel corso del 2022 con "Autoliquidazione ditte cessate"	<i>Basi di calcolo non disponibili</i> Appositi avvisi nei servizi online e nell'archivio GRA web
Ditte cessate nel corso del 2022 aderenti ad associazioni di categoria convenzionate	<i>Basi di calcolo nella sezione dedicata ai contributi associativi</i>
Ditte per le quali non è stata acquisita la denuncia di cessazione all'apertura dei servizi online di autoliquidazione 2022-2023	<i>Basi di calcolo disponibili</i> Obbligo di invio della dichiarazione delle retribuzioni tramite il servizio "Autoliquidazione ditte cessate"
Cessazione di codice ditta e riattivazione	<i>Nuova Pat ricompresa nell'autoliquidazione centralizzata 2022-2023</i> Appositi avvisi nei servizi online e nell'archivio GRA web

## Conciliazione vita-lavoro e congedi: quali sanzioni per il datore di lavoro

Non è di ostacolo alla legittima fruizione del congedo di paternità obbligatorio, e pertanto **non è sanzionabile, la richiesta fatta dal datore di lavoro al padre lavoratore di godere del congedo “in tempi compatibili con il preavviso di 5 giorni”** previsto per legge. È quanto ha chiarito l’Ispettorato Nazionale Lavoro con la nota prot. n. 2414 del 6 dicembre 2022.

La nota, condivisa nei suoi contenuti con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce istruzioni operative sulle sanzioni applicabili in caso di inosservanza della **nuova disciplina in materia di conciliazione vita-lavoro e congedi parentali** di cui al D.Lgs. n. 105/2022.

Ricordando preliminarmente che la disciplina in questione è in vigore dal 13 agosto 2022, soffermiamoci sulle indicazioni fornite ai datori di lavoro e riepilogate dall’INL in una tabella sintetica resa in calce alla nota in commento.

### Congedo di paternità obbligatorio e alternativo

Il **congedo di paternità obbligatorio** è disciplinato dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 105/2022. **Spetta, in via strutturale, al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi** (20 in caso di parto plurimo), indennizzati al 100% della retribuzione.

Al padre lavoratore dipendente è inoltre riconosciuto il congedo di paternità alternativo, in sostituzione della madre e in presenza di situazioni particolarmente gravi (art. 28, D.lgs. n. 151/2001).

Andando alle sanzioni, le stesse sono regolate dal nuovo art. 31-bis, D.lgs. n. 151/2001 che punisce il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro:

- con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro per il congedo di paternità obbligatorio;
- con la sanzione penale dell’arresto fino a 6 mesi per il congedo di paternità alternativo.

Inoltre viene prevista la seguente **misura interdittiva**: il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei predetti diritti di assenza dal lavoro, rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle medesime certificazioni.

L’INL, relativamente al congedo di paternità obbligatorio, chiarisce che:

- gli ispettori, in fase di accertamento della mancata fruizione del congedo, dovranno verificare se il comportamento datoriale ne ha ostacolato la fruizione;
- non è sanzionabile la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di 5 giorni, fatta salva l’ipotesi del parto anticipato che non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva;
- la violazione è diffidabile se il congedo è ancora fruibile.

Per i congedi fruiti a cavallo del 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), l'INL fa presente che a determinare il regime normativo applicabile sono l'evento nascita e la fruizione del congedo da parte del lavoratore padre. Le tutele previste dall'art. 54, comma 7 (divieto di licenziamento) e dall'art. 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni) si applicano anche se la nascita è anteriore al 13 agosto 2022, purchè il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.

## Riposi, permessi e congedi

La nuova disciplina (art. 46, D.lgs. n. 151/2011 come novellato dal D.lgs. n. 105/2022) ha esteso anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative ai riposi e ai permessi per i figli con handicap grave (art. 42), all'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis) nonché ai riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento (art. 45) la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

Tale sanzione era già prevista per l'inosservanza delle disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre contenuti negli artt. da 39 a 41, D.Lgs. n. 151/2001.

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro citati impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle certificazioni della parità di genere alle condizioni precedentemente indicate.



### ATTENZIONE

L'INL fa presente che, ai fini della fruizione dei riposi e dei permessi per i figli con grave disabilità, la nuova disciplina equipara al coniuge convivente la parte di un'unione civile ed il convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 20 e 36, della L. n. 76/2016, anche se la convivenza è iniziata successivamente alla richiesta di congedo.

## Divieto di licenziamento, diritto al rientro e alla conservazione del posto

Il **datore di lavoro che licenzia**, entro il compimento di un anno di età del bambino, il **padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio** o del congedo di paternità alternativo è punito con la sanzione amministrativa da 1.032 euro a 2.582 euro.

Stessa sanzione è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni che regolano il diritto al rientro e alla conservazione del posto (disposizioni che non hanno subito modifiche).

Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 16, L. n. 689/1981) e si applica la misura interdittiva di cui ai paragrafi precedenti.

Con riferimento al divieto di discriminazione, l'INL chiarisce che chi non vuole avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.



## Congedi parentali e assistenza ai figli

In materia di congedi parentali la nuova disciplina estende le tutele, lasciando **invariato il regime sanzionatorio** (art. 38, D.Lgs. n. 151/2001).

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro in questione sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro e con la misura interdittiva precedentemente indicata. Sanzione interdittiva applicabile anche in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo da parte del datore di lavoro all'esercizio del diritto del lavoratore (coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado) di fruire di **3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità** ex art. 33, commi 2 e 3, L. n. 104/1992.

## Lavoro agile

L'INL ricorda che l'art. 18, comma 3-bis, L. n. 81/2017, come novellato dal D.lgs. n. 105/2022, ha ampliato la platea dei soggetti destinatari della priorità per la concessione del **lavoro agile** a favore:

- delle lavoratrici e dei lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli disabili gravi (categorie a cui si aggiungono quelle individuate dall'art. 23-bis del decreto Aiuti-bis convertito);
- dei lavoratori con disabilità grave o dei caregivers (art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017).

Il datore di lavoro non dovrà sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre a modalità organizzativa con effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro i lavoratori che intendano ricorrere al lavoro agile. Ogni misura adottata in violazione della nuova disciplina è nulla.

La violazione delle disposizioni impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle certificazioni della parità di genere alle condizioni precedentemente indicate.

## Lavoro part-time

Il lavoratore (o la lavoratrice) che fa richiesta di trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Ogni misura adottata dal datore di lavoro in violazione a tali regole è nulla perchè ritorsiva o discriminatoria.

Inoltre, la violazione delle disposizioni comporta l'applicazione della misura interdittiva precedentemente indicata.

## Ischia, il decreto con gli aiuti in GU. Versamenti tributari sospesi

Publicato ufficialmente in G.U. il decreto legge con le prime misure urgenti volute dal Governo Meloni per la gestione dell'emergenza a Ischia e per l'aiuto alle popolazioni colpite dalla tragedia del 26 novembre.

Si tratta del decreto legge n. 186 del 3 dicembre 2022, recante **“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”**.

**Subito dopo la frana che ha colpito l'Isola, l'Esecutivo aveva dichiarato lo stato di emergenza** e stanziato 2 milioni di euro per far fronte ai primi interventi di soccorso e assistenza e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.



### NOTA BENE

Nel testo del provvedimento c'è anche il **rifinanziamento da 10 milioni di euro per il 2022 del Fondo regionale di protezione civile**.

In particolare, le prime misure in favore della popolazione dei **Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno** sono le seguenti:

- sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023;
- sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall'evento alluvionale;
- sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari;
- proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022.

### Emergenza Ischia, sospensione versamenti e adempimenti

All'articolo 1 del DL n. 186/2022 si sancisce la **sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi**, nonché la **sospensione dei termini amministrativi**.

Pertanto, nei confronti dei soggetti che alla **data del 26 novembre 2022** avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia è disposto che:

- sono **sospesi i termini dei versamenti tributari**, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al **30 giugno 2023**.

Per lo stesso periodo sono sospesi:

1. i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte**, e delle **trattenute relative alle addizionali regionale e comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
2. i termini relativi agli **adempimenti** e ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.



## ATTENZIONE

Sono, anche, sospesi i termini degli **adempimenti tributari** in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

I termini di versamento relativi alle ingiunzioni non ancora affidati sospesi riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.

Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle suddette sospensioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022** e di 1.380.000 euro per l'anno 2023.

## Misure urgenti in materia di giustizia

Per quanto riguarda la **giustizia civile e penale** si dispone che:

- dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 le **udienze dei procedimenti civili e penali pendenti** presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022;
- dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi **atto dei procedimenti civili e penali pendenti** presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia.

In materia di **giustizia amministrativa, contabile, tributaria e militare** si dispone che:

- dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno;
- allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
- se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.



## NOTA BENE

Nei suddetti giudizi amministrativi, contabili ecc, le **udienze fissate nel periodo temporale tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, sono rinviate su istanza di parte a data successiva.**

Infine, sono anche **sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio**, per le **impugnazioni**, per la **proposizione di ricorsi amministrativi** e, in genere, tutti i termini processuali.

## Indennità una tantum 200 euro: domande respinte a prova di riesame

L'indennità una tantum di importo pari a 200 euro spetta anche nell'ipotesi in cui il requisito di iscrizione alla Gestione separata per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa venga perfezionato in sede di riesame della domanda di indennità.

E' quanto ha chiarito l'INPS con il messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022 con cui l'Istituto dà conto della **gestione delle istruttorie sulle domande di indennità presentate da specifiche categorie di lavoratori**, individuate dal decreto Aiuti, nonché delle modalità di trasmissione degli eventuali riesami.

Ma andiamo con ordine e torniamo al bonus.

### Indennità una tantum 200 euro: lavoratori beneficiari e domanda

L'INPS ricorda che il decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) riconosce, a domanda, una **indennità una tantum di 200 euro** a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca (articolo 32, comma 11);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articolo 32, comma 13);
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (articolo 32, comma 14);
- lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA (articolo 32, comma 15);
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (articolo 32, comma 16).

I requisiti e le modalità di invio della domanda sono stati illustrati con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022.

L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità di 200 euro previste dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

### Indennità una tantum 200 euro: domanda di riesame

Sulle domande pervenute l'INPS ha **avviato istruttorie centralizzate verificandone, con modalità automatiche, i requisiti, le incompatibilità e le incumulabilità previste per legge.**

Il lavoratore e il Patronato possono ora consultare l'esito della domanda e le motivazioni della eventuale reiezione tramite il servizio "Indennità una tantum 200 euro" (lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda), disponibile sul sito dell'INPS.

E' possibile presentare domanda di riesame entro il termine, non perentorio, di 90 giorni decorrenti dal 30 novembre 2022, data di pubblicazione del messaggio in commento, ovvero dalla data di conoscenza della reiezione della domanda, se successiva.

L'interessato potrà a tal fine produrre nuova documentazione utile a un eventuale supplemento di istruttoria. Vediamo come fare nel seguente schema.

Domanda di riesame	Cosa fare
Step 1	Accedere alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità una tantum 200 euro"
Step 2	Accedere alle domande nello stato "Respinta" ove è disponibile la lista dei motivi di reiezione
Step 3	Cliccare sul tasto "Chiedi riesame" per inserire la motivazione della richiesta
Step 4	Inserire i documenti previsti per il riesame attraverso la funzione "Allega documentazione"

Indennità una tantum 200 euro: chiarimenti sui requisiti

L'INPS con il messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022 fornisce anche importanti chiarimenti sui **requisiti di accesso all'indennità una tantum di 200 euro**, da considerare in fase di riesame.

#### Collaboratori coordinati e continuativi

L'INPS ricorda che l'indennità una tantum è erogata a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 c.p.c., ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca:

- iscritti alla Gestione separata e con contratti attivi al 18 maggio 2022;
- che non siano titolari, alla data del 18 maggio 2022, di trattamenti pensionistici (articolo 32, comma 1, del decreto Aiuti);
- che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro.



#### NOTA BENE

L'Istituto chiarisce che l'iscrizione alla Gestione separata può essere perfezionata anche in sede di riesame.

### Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L'erogazione da parte dell'INPS dell'indennità una tantum a lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, è residuale e spetta a coloro che hanno svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente e che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.

La cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo 2021 utili alla fruizione dell'indennità comporta l'obbligo di restituzione della stessa.

### Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Anche per i lavoratori, autonomi e dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo il pagamento diretto da parte dell'INPS è residuale .

L'indennità spetta a condizione che i lavoratori, nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.

### Lavoratori autonomi occasionali e lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

L'indennità una tantum di importo pari a 200 euro è erogata anche a favore:

- dei lavoratori autonomi che, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, risultano privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali per i quali ci sia, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e già iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022;
- dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.

### Disoccupati con NASpl e DIS-COLL

L'INPS infine evidenzia che i beneficiari delle prestazioni NASpl o DIS-COLL, per fruire dell'indennità una tantum di importo pari a 200 euro, devono poter far valere l'**effettiva** percezione, per il mese di giugno 2022, di una delle predette indennità di disoccupazione (NASpl e DIS-COLL), secondo quanto espressamente richiesto dal decreto Aiuti.



## ATTENZIONE

Tale chiarimento vale anche per l'indennità una tantum di 150 euro, riconosciuta direttamente dall'INPS a coloro che **hanno percepito** le prestazioni NASpl o DIS-COLL per il mese di novembre 2022 in base alle disposizioni del decreto Aiuti ter (articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175).



## GUIDA PRATICA

### Certificazione della parità di genere per l'esonero contributivo

La **certificazione della parità di genere** è una sorta di bollino che misura il grado di inclusività aziendale.

Operativa dal 1° gennaio 2022, la certificazione è un viatico a numerosi vantaggi per le aziende che la possiedono. Tra questi, anche il diritto a fruire di uno **specifico esonero contributivo**.

In attesa che l'INPS renda noti i tempi e le modalità di richiesta dell'agevolazione in parola, approfondiamone le caratteristiche principali.

#### Certificazione della parità di genere: le norme

Prima di addentrarci nelle specifiche di una parte della cd. Premialità di parità, è opportuno ricordare le coordinate normative nell'ambito delle quali l'azienda si trova a muoversi.

La certificazione della parità di genere è stata istituita dall'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Per espressa previsione di legge, con la certificazione si attestano le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Per conseguire la certificazione le imprese sono tenute a **rispettare i parametri minimi** di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 del 16 marzo 2022, contenente Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022).

La certificazione della parità di genere è rilasciata dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 **riconosce**, a decorrere dall'anno 2022 e nel limite di spesa



complessivo di 50 milioni di euro annui, **un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende private che conseguono la certificazione della parità di genere.**

L'esonero viene concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto 20 ottobre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze.

### Certificazione della parità di genere: misura dell'esonero contributivo

Ottenuta la certificazione della parità di genere, e limitatamente al periodo della sua validità, i datori di lavoro del settore privato (sono escluse le pubbliche amministrazioni) possono fruire di un **esonero nella misura dell'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** a proprio carico.

L'agevolazione contributiva è autorizzata dall'INPS nel rispetto:

- del limite massimo di **50.000 euro annui per ciascuna azienda**, riparametrato e applicato su base mensile;
- del limite di spesa 50 milioni di euro (nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti in relazione al numero di domande ritenute complessivamente ammissibili, la misura del beneficio è proporzionalmente ridotta).



#### NOTA BENE

Il riconoscimento dell'esonero non produce effetti negativi sulle pensioni. Resta infatti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### Certificazione della parità di genere: domanda di esonero contributivo

Le aziende private interessate e in possesso della certificazione di genere in corso di validità sono tenute a presentare all'INPS apposita domanda di esonero per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti abilitati (articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12).

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica e secondo le specifiche indicazioni fornite dall'INPS in una circolare di prossima emanazione.

Di seguito si elencano i contenuti obbligatori della domanda.

- 1) Dati identificativi dell'azienda
- 2) Retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
- 3) Aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
- 4) Forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere
- 5) Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsi in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del D.lgs. n. 198/2006 (per dettagli, si veda il punto di attenzione che segue);
- 6) Periodo di validità della certificazione di parità di genere



## ATTENZIONE

Con riferimento all'autocertificazione di cui al punto 5) e, in generale, ai fini dell'esonero in parola, le aziende obbligate (ossia quelle che occupano oltre 50 dipendenti) devono essere in regola con la **trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile** (entro il 14 ottobre 2022 per il biennio in corso ed entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio per i bienni successivi). L'inottemperanza, successiva all'invito da parte dell'INL a provvedere entro 60 giorni e protrattasi per oltre 12 mesi, comporta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

## Certificazione della parità di genere: concessione dell'esonero contributivo

Verificati il possesso dei requisiti e le domande sulla base delle informazioni rese dalle aziende nonché dei dati ricevuti periodicamente dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell'esonero contributivo.

**L'esonero è parametrato su base mensile** ed è fruito in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro di cui si è detto in precedenza.

## Certificazione della parità di genere: revoca e sanzioni

I datori di lavoro devono dare **tempestiva comunicazione all'INPS e al Dipartimento per le pari opportunità dell'eventuale revoca della certificazione** e, in caso di percezione indebita dell'esonero contributivo, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni vigenti. Nel caso in cui sia configurabile una ipotesi di reato scatta anche la responsabilità penale.

Da ultimo si ricorda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla corretta applicazione della disciplina in materia di conciliazione vita-lavoro e di congedi parentali di cui al D.lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022. Come anche evidenziato dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota prot. n. 2414 del 6 dicembre 2022, il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro ivi previsti ovvero delle priorità di concessione del lavoro agile e, più in generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 105/2022, rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, impediscono al datore di lavoro il conseguimento della medesima certificazione.

**Norme e prassi**

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 20 ottobre 2022



## ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dal **16** al **31** dicembre 2022

### 16 dicembre 2022

*Inps. Versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente*

*Inps. Versamento contributo TFR al Fondo Tesoreria Soggetti: Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.*

*Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti: I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.*

*Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti: Versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.*

*Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.*

*INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi Soggetti: Denuncia e versamento dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.*

*Versamento trimestrale contributi Inps operai agricoli Soggetti: Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali.*

*Prepensionamento Soggetti: Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione*

## 20 dicembre 2022

Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato Soggetti: Comunicazione dell'assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.

Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali Soggetti: Le prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell'ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni

Comunicazioni obbligatorie marittimi Soggetti: Obbligo di comunicare assunzioni e cessazioni del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati

## 26 dicembre 2022

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi Soggetti: Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

## 31 dicembre 2022

Piano spostamenti casa-lavoro Soggetti: Adozione del Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del personale dipendente per singola unità locale lavorativa. A partire dal 2022 l'adozione del PSCL deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno.

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Credito

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Trasporto aereo - Gestioni

*Termine validità rinnovo CCNL*

Soggetti: Alimentari non artigiani fino a 15 dip

*Termine validità rinnovo CCNL*

Soggetti: Agricoltura - Allevatori e consorzi zootecnici

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Abbigliamento - artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Abrasivi pmi

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Acqua - Gas

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Agricoltura - Allevatori e consorzi zootecnici

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Alimentari - Artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Alimentari ind. - olio e margarina

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Alimentari non artigiani fino a 15 dip

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Ambasciate

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Calzature - Artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: case di cura - pers. non medico AIOP

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Ceramica - Artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Ceramica pmi

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Chimica - Artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Chimica - P.m.i.

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Consorzi di bonifica

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Credito cooperativo

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Editoria e grafica - artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Editoria industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Fiori recisi

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Gomma - Industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Gomma - P.M.I.

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Grafica editoria industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: istituzioni socio assistenziali AVIS

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: lampade e cinescopi

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Lapidei - Artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Lapidei - pmi non Artigiani

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Lavanderie - Artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Lavanderie - industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Legno e Arredamento - Artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Legno e Arredamento - Industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Legno e Arredamento - pmi non artigiane

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Metalmeccanica - artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Miniere industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Occhiali - artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Odontotecnica

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Oreficeria - Artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Panificazione - Artigiani

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Panificazione Federpanificazione

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Panifici industria - Federpanificazione

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Panifici industria - Fiesa

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Pelli cuoio artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Penne spazzole pennelli

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Personale domestico convivente - Confedilizia

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Personale domestico non convivente

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Poligrafici

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Proprietari di fabbricati Confedilizia

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Servizi assistenziali - Agidae

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Telecomunicazioni

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Tessili artigianato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Tessili lavorazioni a mano

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Vetro industria - meccanizzati

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Vetro industria - sett a soffio

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Vetro industria - trasformazione

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Vetro industria - trasformazione seconde lavorazioni

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Vetro pmi - settore a soffio

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Vetro pmi -meccanizzato

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Vetro pmi -trasformazione